



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI VARESE**  
**SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott. Ida Carnevale	Giudice
dott. Valentina Leggio	Giudice relatore

nel procedimento

**R.G. N. 91-1/2025**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata familiare promossa in proprio da OTTAVIO PORTOSALVO (cod. fisc. PRTTTV74H11F912D) e CARMELA GRANITO (cod. fisc. GRNCML81A49F912F) entrambi residenti in Tradate (Va) Via Crocifisso n. 52A;

visto il ricorso in data 1/10/2025 , con il quale i debitori hanno chiesto che venisse aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto non risultano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) ricorre una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso.

Ritenuto:

che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente Portosalvo sino all'importo mensile di euro 1.250,00, del ricorrente Granito sino all'importo mensile di euro 1.350,00, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

### **PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata familiare dei debitori OTTAVIO PORTOSALVO e CARMELA GRANITO;

### **NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Valentina Leggio;

### **NOMINA**

liquidatore l'OCC, avv. Anna Corbani.

- Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente Portosalvo sino all'importo mensile di euro 1.250,00, del ricorrente Granito sino all'importo mensile di euro 1.350,00, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o



cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;

- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 04/11/2025

Il Giudice estensore  
Dott. Valentina Leggio

Il Presidente  
dott.ssa Dario Giuseppe Papa

